

## STATUTO SOCIALE

### ART. 1 - DENOMINAZIONE

È stata costituita con riferimento all'articolo 18 della Costituzione Italiana, al decreto legislativo 460/1997, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione culturale denominata **ACCADEMIA DI MASCALCIA E PODOLOGIA**.

### ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Somma Lombardo (VA) via Maddalena n° 30.

### ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è apartitica, basata su criteri di democrazia interna e pari opportunità, garantisce la libera elettività delle cariche sociali, non persegue scopi di lucro e si propone di studiare il cavallo in un ambito storico, sociale, artistico, letterario, etologico, fisiologico dedicando particolare riferimento agli aspetti della mascalcia e della podologia.

L'Associazione potrà organizzare corsi, incontri, convegni, conferenze, attività di studio nel settore di riferimento, realizzare momenti di incontro e socializzazione fra i Soci, gestire strutture di vario genere, somministrare alimenti e bevande per agevolare lo svolgimento della vita sociale, gestire attività economiche a carattere accessorio indispensabili per un proficuo svolgimento delle attività statutarie. Potranno essere realizzate e diffuse pubblicazioni cartacee od elettroniche inerenti alle attività sociali, e potranno essere realizzati e gestiti anche uno o più siti web e altri strumenti di comunicazione. Gli eventuali proventi dell'attività associativa dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge. L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive degli Enti cui deliberasse di aderire.

### ART. 4 - SOCI

L'Associazione concede la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita

associativa e ne accettano lo Statuto portando con continuità il loro contributo. I Soci costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. I Soci sono in numero indeterminato e se maggiorenni hanno il diritto di voto per approvare o modificare statuto e regolamenti e per eleggere gli organi sociali. Ogni Socio ha diritto di candidarsi alle cariche sociali. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale. Con distinzione avente unicamente carattere organizzativo, potranno essere istituite con apposito regolamento diverse categorie di Soci, escludendo comunque ogni pregiudizio in ordine ai diritti di voto e partecipazione: tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali su un piano di parità, e i Soci maggiorenni hanno diritto di votare e di essere votati nell'ambito dell'associazione. Gli obblighi e i diritti dei Soci sono strettamente personali e non possono essere trasferiti o ceduti.

#### **ART. 5 - PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti, donazioni e atti di liberalità e dai proventi delle varie attività, nonché dalle gestioni accessorie organizzate dall'Associazione stessa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) fare richiesta alla segreteria dell'Associazione compilando il modulo previsto;
- b) accettare le norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno

essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori.

#### **ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI**

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dagli Enti ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

#### **ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione ha effetto dopo la sua accettazione e con la scadenza dell'anno in corso;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce dimostrato ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Contro la delibera di radiazione, che deve essere motivata e comunicata all'interessato con lettera raccomandata con A.R., l'Associato può ricorrere ai Proviviri; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Associato escluso con provvedimento definitivo non può essere riammesso.

#### **ART. 9 - ANNO SOCIALE**

L'anno sociale e l'esercizio iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.

#### **ART. 10 - ORGANI**

Gli organi direttivi e tecnici dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;

d) Presidente;

e) Vice Presidente;

f) Collegio dei Revisori;

g) Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

#### **ART. 12 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE**

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto. È consentita una delega per ogni Socio da conferire per iscritto ad altro Socio.

#### **ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei Soci:

a) delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione del Sodalizio;

b) discute e approva la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;

c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il mese di aprile;

d) elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente con votazioni distinte;

e) delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto e sui regolamenti.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, compresi i bilanci approvati, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni Socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione, fatto salvo il diritto alla riservatezza come previsto dalla legge.

#### **ART. 14 - CONVOCAZIONE**

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da un quinto dei Soci con diritto di voto che dovranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere, a seconda dei casi, modalità aggiuntive di comunicazione quali lettera, telegramma, fax, e-mail.

#### **ART. 15 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE**

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

#### **ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

Le eventuali modifiche dello Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

#### **ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra tre e undici. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti attribuiti all'Assemblea dal

presente Statuto, la straordinaria amministrazione;

b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

h) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;

i) predispone la relazione tecnica, morale e finanziaria da presentare all'Assemblea;

d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea riferendo

sull'attività svolta e su quella in programma;

e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze

sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Associazione;

f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;

j) convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie.

#### **ART. 19 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e

dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne

esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e

degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo

svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il

Sodalizio, mantiene i contatti con i vari Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento e'

sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

#### **ART. 20 - RESPONSABILITA'**

Il Consiglio Direttivo risponde solidalmente del buon andamento dell'Associazione, sia sul

piano morale che su quello finanziario, secondo le vigenti normative di legge.

#### **ART. 21 - REVISORI DEI CONTI**

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dai Revisori dei Conti,

eletti in numero di tre dall'Assemblea ogni tre anni. Esplicano il mandato loro affidato in

conformità delle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Qualora

ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, i Revisori convocheranno l'Assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina dei Revisori è eventuale e la decisione in merito è rimessa all'Assemblea.

#### **ART. 22 - DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 23 - SETTORI E SEZIONI**

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici Regolamenti. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Le controversie fra l'Associazione e i Soci e fra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale. La parte che intende sottoporre una questione al Collegio arbitrale deve comunicarlo all'altra con raccomandata A.R. da inviare entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza dell'atto. Nella comunicazione sarà indicato anche il proprio arbitro.

#### **ART. 25 - SCIoglIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno quattro quinti dei Soci o secondo diversa disposizione di legge. Le eventuali attività, le attrezzature, premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute ad

altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n° 662.

**ART. 26 - NORMA FINALE**

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e il normale funzionamento dell'Associazione è assicurato dalle prestazioni volontarie degli aderenti. Ai Soci potranno essere riconosciuti rimborsi spese corrispondenti a quanto effettivamente anticipato nell'interesse dell'Ente. Qualora la complessità dell'attività o la specificità dei compiti non consenta di utilizzare risorse gratuite interne all'Associazione, sarà possibile assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo con decisione del Consiglio Direttivo. Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano le norme che regolano l'Associazionismo, nonché lo Statuto Enti di appartenenza e le norme del Codice Civile in materia di Associazionismo.